

PROVINCIA DI BIELLA SETTORE LAVORI PUBBLICI

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 164 E SS. DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL FORNO CREMATORIO SITO PRESSO IL CIMITERO URBANO DI VIALE DEI TIGLI NELLA CITTA' DI BIELLA (BI)

CIG:88270686F2

ANALISI MATRICE DEI RISCHI

ANALISI MATRICE DEI RISCHI INERENTI AL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL FORNO CREMATORIO SITO PRESSO IL CIMITERO URBANO DI VIALE DEI TIGLI NELLA CITTÀ DI BIELLA (BI)

Premessa

Di seguito si opera una descrizione della tipologia e del grado di rischio commisurato al l'affidamento in concessione del servizio di gestione del forno crematorio sito presso il cimitero urbano di viale dei tigli nella Città di Biella (BI).

Per la valutazione del rischio si utilizza una scala da 1 a 5 con i seguenti significati:

1 rischio molto basso

la probabilità che si verifichi l'evento rischioso è molto bassa o remota e le clausole contrattuali atte a gestire il rischio sono molto forti.

2 rischio basso

la probabilità che si verifichi l'evento rischioso è bassa anche se possibile e le clausole contrattuali atte a gestire il rischio sono molto forti.

3 rischio medio

la probabilità che si verifichi l'evento rischioso è bassa e le clausole contrattuali atte a gestire il rischio sono forti, ma è possibile che si determini una condizione in cui si manifestano ritardi nella esecuzione delle opere e costi aggiuntivi limitati.

4 rischio alto

la probabilità che si verifichi l'evento rischioso è bassa e le clausole contrattuali atte a gestire il rischio lasciano comunque la possibilità che si determinino ritardi nella esecuzione delle opere nonché maggiori esborsi.

5 rischio molto alto

la probabilità che si verifichi l'evento rischioso è media e le clausole contrattuali atte a gestire il rischio lasciano comunque la possibilità che si determinino ritardi nella esecuzione delle opere nonché maggiori esborsi.

*** *** ***

1. Il Rischio di disponibilità

Il Rischio di disponibilità è legato alla capacità, da parte del Concessionario, ddi adempiere le prestazioni contrattuali che si è assunto, sia per volume che per standard di qualità previsti (art. 3, comma 1, lett. bbb), del d.lgs. n. 50/2016). In tale categoria generale di rischio è possibile distinguere i seguenti rischi specifici:

1.1. Rischio di manutenzione straordinaria, non preventivata, derivante da una progettazione o costruzione non adeguata, con conseguente aumento dei costi.

Questo rischio si può manifestare con riferimento all'eventuale seconda linea di cremazione, nel caso in cui il Concedente eserciti l'opzione per la realizzazione della stessa, essendo la progettazione e l'esecuzione dell'Opera di esclusiva competenza del Concessionario.

Nello Schema di Convenzione è specificato che il Concessionario è tenuto a provvedere con oneri a proprio carico alla manutenzione straordinaria, non preventivata, derivante da una progettazione o costruzione non adeguata. Inoltre, le garanzie del Concessionario garantiscono ampiamente dal rischio di sostenere costi per la manutenzione straordinaria.

Peraltro, resta a carico del Concessionario ogni onere per riparazioni e sostituzioni qualora, in caso di accertamento dello stato di consistenza, si riscontrassero difetti, rotture o malfunzionamenti dovuti a qualsiasi causa; a tali interventi dovrà provvedere il Concessionario entro e non oltre il termine di scadenza della Concessione, oppure il Concedente rivalendosi sulla garanzia definitiva prestata dal Concessionario o, comunque, imputando le relative spese al Concessionario stesso.

Pertanto si giudica questo rischio basso, e, da una scala da 1 a 5, si valuta **pari a 2**.

1.2. Rischio di *performance*, ossia il rischio che la struttura messa a disposizione o i servizi erogati non siano conformi agli standard tecnici e funzionali prestabiliti, con conseguente riduzione dei ricavi.

Il presente rischio risulta allocato in capo al soggetto privato. Detto rischio è sempre possibile; pertanto, sia il Capitolato Prestazionale sia lo Schema di Convenzione prevedono adeguati meccanismi volti a presidiare l'interesse dell'Ente Concedente a fronte di tale rischio, tra cui la previsione di idonee penali, la previsione di un sistema di garanzie e polizze assicurative, nonché la possibilità di risolvere il contratto.

Pertanto si giudica questo rischio basso, e, da una scala da 1 a 5, si valuta pari a 2.

1.3 Rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare.

Tale rischio, sebbene deleterio per il Concessionario in quanto la sua remunerazione deriva dalle tariffe versate dagli utenti per i servizi erogati, può verificarsi. Detto rischio è allocato in capo al Concessionario.

Infatti, sono di competenza del Concessionario gli interventi preliminari necessari a rendere adeguatamente funzionante l'Impianto nella sua attuale configurazione, nonché le attività di conduzione, sanificazione, pulizia e manutenzione (ordinaria e straordinaria) dei locali, degli impianti e delle attrezzature che costituiscono il forno crematorio nel suo complesso, ivi inclusa

l'eventuale seconda linea di cremazione realizzata a fronte dell'esercizio della relativa opzione riservata all'Ente Concedente, al fine di assicurare l'adeguata erogazione del servizio.

Inoltre, il Concessionario è tenuto, tra l'altro, a limitare al minimo lo spegnimento dei forni per le riparazioni, programmando con regolarità le manutenzioni e dandone avviso preventivo sul sito *web* del Crematorio.

Sia il Capitolato Prestazionale sia lo Schema di Convenzione prevedono adeguati meccanismi volti a presidiare l'interesse dell'Ente Concedente a fronte di detto rischio, tra cui la previsione di idonee penali, la previsione di un sistema di garanzie e polizze assicurative, nonché la possibilità di risolvere il contratto.

Pertanto si giudica questo rischio basso, e, da una scala da 1 a 5, si valuta **pari a 2**.

2. Il Rischio di domanda

Il Rischio di domanda è quello legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare, ovvero, il rischio legato alla mancanza di utenza e, quindi, di flussi di cassa (art. 3, comma 1, lett. ccc), del d.lgs. n. 50/2016).

<u>2.1. Rischio di contrazione della domanda di mercato</u>, ossia di riduzione della domanda complessiva del mercato relativa al servizio, che si riflette anche su quella del Concessionario.

Poiché la gestione del Servizio è remunerata attraverso le tariffe versate dagli utenti, detto rischio è a carico del Concessionario, ma, alla luce dell'oggetto della presente Convenzione, si ritiene che il rischio sia molto basso.

Pertanto si giudica questo rischio molto basso, e, da una scala da 1 a 5, si valuta **pari a 1**.

<u>2.2.</u> Rischio di contrazione della domanda specifica, collegato all'insorgere nel mercato di riferimento di un'offerta competitiva di altri operatori che eroda parte della domanda.

Poiché la gestione del Servizio è remunerata attraverso le tariffe versate dagli utenti, detto rischio è a carico del Concessionario, ma, alla luce dell'oggetto della presente Convenzione, si ritiene che il rischio sia molto basso.

Pertanto si giudica questo rischio molto basso, e, da una scala da 1 a 5, si valuta **pari a 1**.

3. Il Rischio di costruzione, con riferimento all'eventuale realizzazione della seconda linea di cremazione in caso di esercizio della relativa opzione da parte dell'Ente Concedente

Il Rischio di costruzione, come definito all'art. 3, comma 1, lett. aaa), del d.lgs. n. 50/2016, è legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a

inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera. In tale categoria generale di rischio è possibile distinguere i seguenti rischi specifici:

<u>3.1. Rischio di progettazione</u>, connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto, derivanti da errori o omissioni di progettazione, tali da incidere significativamente su tempi e costi di realizzazione dell'opera.

Ai sensi del Capitolato Prestazionale e dello Schema di Convenzione, la progettazione dell'eventuale seconda linea di cremazione a servizio dell'impianto è in carico al Concessionario. Pertanto il rischio connesso ad una errata progettazione è totalmente in capo ad esso. Il Capitolato Prestazionale e lo Schema di Convenzione prevedono adeguati meccanismi volti a presidiare l'interesse dell'Ente Concedente a fronte di tale rischio, tra cui: garanzie, coperture assicurative e la possibilità di risolvere il contratto.

Pertanto si giudica questo rischio molto basso, e, da una scala da 1 a 5, si valuta **pari a 1**.

3.2. Rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto ovvero mancato rispetto degli standard di progetto.

Ai sensi del Capitolato Prestazionale e dello Schema di Convenzione, è previsto che il Concessionario debba eseguire l'opera a regola d'arte, nonché in conformità alla documentazione di gara e all'offerta presentata. È comunque sempre possibile che ciò non avvenga. Tuttavia, sia il Capitolato Prestazionale sia lo Schema di Convenzione prevedono adeguati meccanismi volti a presidiare l'interesse dell'Ente Concedente a fronte di detto rischio, tra cui la previsione di idonee penali, di un sistema di garanzie e polizze assicurative, nonché la possibilità di risolvere il contratto. Pertanto si giudica questo rischio basso, e, da una scala da 1 a 5, si valuta **pari a 2**.

3.3. Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto.

Nel caso in cui il Concedente eserciti l'opzione prevista contrattualmente, il Concessionario dovrà realizzare, a propria cura e spese, la seconda linea di cremazione. Conseguentemente, anche qualora i fattori produttivi dovessero essere interessati da aumenti imprevedibili, questi sarebbero comunque a carico del Concessionario, così come i rischi di inadeguatezza o indisponibilità dei fattori produttivi.

Pertanto si giudica questo rischio basso, e, da una scala da 1 a 5, si valuta **pari a 2**.

3.4. Rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione.

La progettazione e la realizzazione della seconda linea di cremazione sono integralmente in carico al Concessionario, il quale è tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato e sarà responsabile di ogni ritardo, per cui è prevista l'applicazione di idonee penali.

Pertanto si giudica questo rischio basso, e, da una scala da 1 a 5, si valuta **pari a 2**.

3.5. Rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori.

La normativa applicabile in materia di subappalto, nonché la documentazione di gara, prevede che i subappaltatori eventualmente individuati e autorizzati dispongano di qualificazioni adeguate all'esecuzione delle attività loro affidate. Questo riduce il rischio che l'aggiudicatario possa incorrere in difficoltà contrattuali con i subappaltatori. In assoluto non si può escludere che si possano verificare inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori, ma le clausole e le procedure di controllo previste nel contratto consentono di minimizzare il rischio, anche perché, in caso di inadempimenti ascrivibili all'operato dei subappaltatori, la responsabilità rimane in capo al Concessionario.

Pertanto si giudica questo rischio basso, e, da una scala da 1 a 5, si valuta **pari a 2**.

3.6. Rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata

È posta a carico del Concessionario la realizzazione di tutti gli accessori, arredi e beni mobili connessi alla seconda linea di cremazione, i quali dovranno essere di livello tecnologico e qualitativo adeguato, di nuova produzione, ed idonei a garantire la sicurezza e l'incolumità di persone o cose.

L'impianto di cremazione relativo alla seconda linea, da realizzarsi in caso di esercizio dell'opzione riservata all'ente Concedente, deve essere rispondente alla migliore tecnologia disponibile nel rispetto della legislazione vigente sulla emissione dei fumi in atmosfera.

Pertanto si giudica questo rischio molto basso, e, da una scala da 1 a 5, si valuta **pari a 1**.

4. Altri rischi

Accanto ai rischi di costruzione, di domanda e di disponibilità, vi sono una serie di rischi che possono presentarsi nella fase antecedente l'aggiudicazione e/o la stipula del contratto, in quella successiva al termine di scadenza contrattuale ovvero durante l'intero ciclo di vita della Concessione. Tra questi, si segnalano:

<u>4.1 Rischio di commissionamento</u>, ossia che l'opera non riceva l'approvazione, da parte di altri soggetti pubblici o della collettività (portatori d'interessi nei confronti dell'opera da realizzare),

necessaria per procedere alla realizzazione, con conseguenti ritardi nella realizzazione e insorgere di contenziosi.

Lo Schema di Convenzione pone espressamente a carico del Concessionario l'ottenimento (a propria cura e spese) di tutte le autorizzazioni e quant'altro sia necessario per gestione e il funzionamento dell'Impianto, oltreché per la costruzione dell'eventuale seconda linea di cremazione in caso di esercizio dell'opzione riservata all'ente Concedente.

L'opzione per la realizzazione di una seconda linea di cremazione a servizio dell'Impianto sarà esercitata dall'Ente Concedente compatibilmente con quanto consentito dalla disciplina regolatoria urbanistica comunale, a fronte dell'acquisizione del consenso degli *stakeholders* con le procedure di legge.

Pertanto si giudica questo rischio molto basso, e, da una scala da 1 a 5, si valuta **pari a 1**.

<u>4.2 Rischio amministrativo</u> connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di autorizzazioni (pareri, permessi, licenze, nulla osta, etc.) da parte di soggetti pubblici e privati competenti, con conseguenti ritardi nella realizzazione.

Il rischio legato al mancato ottenimento delle autorizzazioni e permessi ricade sul Concessionario.

Lo Schema di Convenzione prevede l'impegno dell'Ente Concedente a compiere nel più breve tempo possibile tutte le attività amministrative di sua competenza necessarie all'erogazione del servizio e alla eventuale realizzazione della seconda linea di cremazione, compresi a titolo esemplificativo tutti i permessi, autorizzazioni, nulla osta, approvazioni e atti.

In caso di mancato o ritardato rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'Ente Concedente, al ricorrere delle condizioni previste dallo Schema di Convenzione potrà essere attivato il meccanismo di revisione del PEF.

Pertanto si giudica questo rischio molto basso, e, da una scala da 1 a 5, si valuta **pari a 1**.

<u>4.3. Rischio espropri</u>, connesso a ritardi da espropri o a maggiori costi di esproprio per errata progettazione e/o stima.

Si ritiene che tale rischio non sia applicabile, in quanto le aree utili ai fini della Convenzione sono già di proprietà comunale.

<u>4.4. Rischio ambientale o archeologico</u>, ossia rischio di bonifica dovuta alla contaminazione del suolo e rischio di ritrovamenti archeologici, con conseguenti ritardi nella realizzazione dell'opera e incremento di costi per il risanamento ambientale o la tutela archeologica.

Lo Schema di Convenzione stabilisce che il Concessionario non può eccepire durante la gestione dell'Impianto e la progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione dell'eventuale seconda linea di cremazione la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione della Convenzione, né conseguentemente avanzare pretese economiche dovute a carenze conoscitive dei luoghi.

Lo Schema di Convenzione disciplina espressamente la procedura da seguire sia nel caso in cui dovessero venire alla luce reperti archeologici sia nel caso in cui emergessero inquinamenti non preventivamente accertarti oppure ordigni esplosivi e residuati bellici; le relative incombenze sono a cura e spese del Concessionario.

Tuttavia, in caso di sospensione dell'attività di costruzione per ritrovamenti archeologici o attività di bonifica, non prevedibili, lo Schema di Convenzione, al ricorrere delle condizioni ivi stabilite, prevede la possibilità di una proroga dei termini per la realizzazione della seconda linea di costruzione e di revisione del PEF.

Si giudica questo rischio molto basso, e, da una scala da 1 a 5, si valuta **pari a 1**.

4.5. Rischio normativo-politico-regolamentare, ossia che modifiche normative non prevedibili contrattualmente, anche rinvenienti da atti di *soft law*, determinino un aumento dei costi per il conseguente adeguamento o, nei casi estremi, il venir meno della procedura o dell'affidamento, nonché costi legati alle azioni contro la nuova normativa. Ciò detto, nella fattispecie concreta si ritiene di aver pienamente ottemperato alle previsioni del D.Lgs. 50/2016 in materia di concessione, anche alla luce degli schemi di linee guida finora pubblicati dall'ANAC, nonché di aver tenuto conto delle disposizioni di legge statali e regionali applicabili al settore. Inoltre, è previsto che il Concessionario rispetti la normativa di tempo in tempo vigente.

In caso di entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano economicamente sulle condizioni l'esercizio delle attività previste nella Concessione è previsto un meccanismo di revisione del PEF.

Pertanto si giudica questo rischio basso, e, da una scala da 1 a 5, si valuta **pari a 2.**

<u>4.6. Rischio di finanziamento</u>, ossia di mancato reperimento delle risorse di finanziamento a copertura dei costi e nei tempi prestabiliti.

È onere del Concessionario assicurare il finanziamento di tutto quanto occorrente all'erogazione del Servizio e alla eventuale realizzazione della seconda linea di cremazione. Peraltro, in accordo con la normativa vigente, i soggetti che verranno selezionati in base al bando, oltre a possedere i requisiti tecnico-economici stabiliti dal disciplinare di gara, dovranno produrre un piano economicofinanziario a dimostrazione della sostenibilità dell'operazione.

Inoltre, la sottoscrizione del contratto è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto aggiudicatario, di una dichiarazione – da rendere ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000 – con cui lo stesso attesti di essere in grado di far fronte agli investimenti occorrenti allo svolgimento di tutte le attività dedotte in affidamento. Tale dichiarazione tiene altresì conto dei costi di investimento da sostenersi per la realizzazione della seconda linea di cremazione nel caso in cui il Comune eserciti la relativa opzione.

A ciò si aggiunga che la documentazione a base di gara prevede, conformemente all'art. 165, co. 5, del Codice, che, in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento entro il termine di 8 mesi decorrente dalla data di sottoscrizione della Convenzione, quest'ultima s'intende risolta di diritto, salva la facoltà dell'affidatario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla vigente normativa, purché sottoscritte entro lo stesso termine di cui sopra e rilasciate da operatori di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993. In caso di risoluzione, l'affidatario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione.

Pertanto si giudica questo rischio basso, e, da una scala da 1 a 5, si valuta **pari a 1.**

<u>4.7. Rischio finanziario</u>, che si concretizza in un aumento dei tassi di interesse e/o di mancato rimborso di una o più rate di finanziamento, con conseguente aumento dei costi o impossibilità di proseguire nell'operazione.

Il mercato finanziario è attualmente, e lo sarà ancora per un considerevole lasso di tempo, in una fase di interessi estremamente contenuti. Peraltro, in accordo alla normativa vigente, i soggetti che verranno selezionati in base al bando, oltre a possedere i requisiti tecnico-economici stabiliti dal disciplinare di gara, dovranno produrre un piano economico-finanziario a dimostrazione della sostenibilità dell'operazione.

Pertanto si giudica questo rischio molto basso, e, da una scala da 1 a 5, si valuta **pari a 1**.

4.8. Rischio di insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi offerti.

È possibile che gli utenti si rendano insolventi. In ogni caso, la gestione del Servizio è remunerata attraverso le tariffe versate dagli utenti ed è compito del Concessionario incassare direttamente dai terzi le tariffe, tenendo altresì sollevato il Concedente da ogni responsabilità.

Si giudica questo rischio basso, e, da una scala da 1 a 5, si valuta **pari a 2**.

<u>4.9. Rischio delle relazioni industriali</u>, legato alle relazioni con altri soggetti che influenzino negativamente costi e tempi della consegna.

Nell'ambito della eventuale realizzazione della seconda linea di cremazione, il Concessionario, ove non intenda eseguire direttamente le attività progettuali e i lavori per la realizzazione della seconda linea di cremazione, dovrà obbligatoriamente affidare – nel rispetto delle pertinenti disposizioni normative in concreto applicabili - le predette attività a operatori in possesso dei requisiti occorrenti per le attività di progettazione e di attestazione di qualificazione SOA relativa all'esecuzione di lavori pubblici, corrispondente alle categorie e classifiche occorrenti in base alla diversa natura dei lavori. In tale ambito potrebbe verificarsi il rischio, che comunque resta in capo al Concessionario, il quale è responsabile della corretta e tempestiva esecuzione di tutte le prestazioni dedotte in concessione.

Pertanto si giudica questo rischio molto basso, e, da una scala da 1 a 5, si valuta **pari a 1**.

4.10. Rischio di valore residuale, ossia il rischio di restituzione alla fine del rapporto contrattuale di un bene di valore inferiore alle attese. Questo rischio, pur possibile, è comunque molto basso considerato che entro un anno dalla scadenza della concessione verranno verificate in contraddittorio tra Ente Concedente e Concessionario la consistenza delle opere degli impianti e il relativo stato e che resta a carico del Concessionario ogni onere per riparazioni e sostituzioni qualora, in caso di accertamento dello stato di consistenza, si riscontrassero difetti, rotture o malfunzionamenti dovuti a qualsiasi causa. A tali interventi dovrà provvedere il Concessionario entro e non oltre il termine di scadenza della Concessione, oppure l'Ente Concedente rivalendosi sulla garanzia definitiva prestata dal Concessionario o, comunque, imputando le relative spese al Concessionario stesso.

Pertanto si giudica questo rischio molto basso, e, da una scala da 1 a 5, si valuta pari a 1.

<u>4.11. Rischio di obsolescenza tecnica</u>, legato ad una più rapida obsolescenza tecnica degli impianti, incidente sui costi di manutenzione.

Il rischio di obsolescenza tecnica è sempre possibile, ma, in virtù degli obblighi di conduzione e manutenzione posti a carico del Concessionario per la durata dell'affidamento, si ritiene che il rischio sia molto basso.

Pertanto si giudica questo rischio molto basso, e, da una scala da 1 a 5, si valuta pari a 1.

<u>4.12. Rischio di interferenze</u> di sopra e sotto servizi, legato alla presenza nei tratti interessati dai lavori di servizi di varia natura.

Nel caso in cui il Concedente eserciti l'opzione relativa alla seconda linea di cremazione, sarà onere del Concessionario provvedere ai lavori e alle forniture necessarie ai fini della rimozione di sottoservizi e interferenze.


Lo Schema di Convenzione prevede che in caso di ritardi nella rimozione di sottoservizi e interferenze non imputabili al Concessionario, che comportino un ritardo dei tempi di realizzazione dell'Opera rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma, si darà luogo a proroghe di durata corrispondente al ritardo registrato.

Si giudica questo rischio basso, e, da una scala da 1 a 5, si valuta **pari a 1.**

5. Strumenti per l'analisi e allocazione dei rischi.

Al fine individuare correttamente la matrice dei rischi, nella tabella che segue si sono presi in considerazione i seguenti aspetti:

- a) alla colonna 1 si è proceduto ad identificare i rischi, ovvero ad individuare tutti quegli elementi che potrebbero costituire un rischio nella fase di progettazione, di costruzione dell'infrastruttura o di gestione del servizio;
- b) nelle colonne 2 e 3 di è provveduto al *risk assessment*, ovvero alla valutazione della probabilità del verificarsi di un evento associato ad un rischio e dei costi che ne possono derivare;
- c) nella colonna 4 si è considerato il *risk management*, ossia si è proceduto alla individuazione dei meccanismi negoziali che permettono di minimizzare gli effetti derivanti da un evento;
- d) alle colonne 5 e 6 si è proceduto alla allocazione dei rischi tra il soggetto pubblico e quello privato della concessione;
- e) alla colonna 7 si è indicata la corrispondenza tra rischio e il trattamento dello stesso all'interno del Capitolato Prestazionale o del Schema di Convenzione, effettuata mediante l'individuazione dello/gli articolo/i che lo disciplina/no.



Rischio di manutenzione straordinaria	2	SI	Clausole del contratto - garanzie	NO	SI	4, 6.2, 9.8 SC	
Rischio di performance	2	SI	Clausole del contratto - garanzie	NO	SI	3 a), 3 b), 6, 8, 13.1 SC 1, 6, 9, 11, 17 CP	
Rischio di indisponibilità	2	SI	Clausole del contratto – garanzie In caso di sospensione del/i servizio/i, limitatamente al verificarsi delle circostanze previste nell'art. 14.2 SC, possibile attivazione dei meccanismi ivi stabiliti	NO	SI	3 a), 3 b), 6, 8.1, 8.4, 13.1, SC 1, 6, 9, 11, 17 CP	
2. Rischio di domanda							
Rischio di contrazione della domanda di mercato		NO	Clausole del contratto	NO	SI	6.2, 8.1 SC 23 CP	
Rischio di contrazione della domanda specifica		NO	Clausole del contratto	NO	SI	6.2, 8.1 SC 23 CP	
3. Rischio di costruzione legato alla eventuale seconda linea di cremazione							
Rischio di progettazione	1	SI	Clausole del contratto - garanzie	NO	SI	3, 6.1, 6.2, 13.2 SC 27 CP	
Rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto		SI	Clausole del contratto - garanzie	NO	SI	3, 6.1, 6.2, 9.5, 9.6 SC 27 CP	

Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto		SI		Clausole del contratto Limitatamente al caso di impossibilità, qualificabile come forza maggiore ai sensi dello Schema di Convenzione, di accedere a materie prime o servizi necessari all'eventuale fase di costruzione, possibile attivazione del meccanismo di revisione del PEF.	NO	SI	3, 6.2, 9.6 SC 27 CP
Rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione		SI		Clausole del contratto	NO	SI	6.2, 9.3, 9.8, 13.2 SC 27 CP
Rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori		SI		Clausole del contratto – Artt. 105, co. 8, e 174, co. 2, d.lgs. 50/2016	NO	SI	6.1, 6.2, 20.3 SC 27 CP
Rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata		SI		Clausole del contratto	NO	SI	6.1, 6.2 SC 27, 28 CP
4. Altri rischi							
Rischio di commissionamento	1		SI	Clausole del contratto	SI	SI	3, 6.1, 9.1, 9.2, 9.5, 9.6 SC 27 CP
				Clausole del contratto	SI		
Rischio amministrativo	1		SI		Limitatamente al ricorrere delle condizioni previste nello Schema di Convenzione, possibile attivazione del meccanismo di revisione del PEF.		3, 6.1, 7, 9.2, 12 SC 27 CP
Rischio espropri	NA						

			Clausole del contratto	SI		
Rischio ambientale e/o archeologico	1	SI		Limitatamente ai ritrovamenti archeologici e alle attività di bonifica non prevedibili, in caso di sospensione dell'attività di costruzione, possibile attivazione dei meccanismi di cui all'art. 14.3 dello Schema di Convenzione	SI	6.2, 6.4, 14.3, 17, 19 SC
Rischio normativo- politico-regolamentare	2	SI		SI Limitatamente al caso in cui l'entrata in vigore di norme legislative e	SI	6.2, 6.4, 8.3, 9.5, 12.1 SC 9 CP
Rischio di finanziamento	1		Documentazione di gara – clausole del contratto		SI	6.1, 6.2 SC
Rischio finanziario	1	SI	Clausole del contratto	NO	SI	6.2 SC
Rischio di insolvenza	2	SI	Clausole del contratto	NO	SI	6.2, 8.1 SC 23 CP
Rischio delle relazioni industriali	1	SI	Clausole del contrato	NO	SI	6.2 SC 27 CP
Rischio di valore residuale	1	NO	Garanzie	NO	SI	4, 6.2 SC 8, 27 CP
Rischio di obsolescenza tecnica	1	SI	Clausole del contratto	NO	SI	4, 6.2, 8.1, 8.4 SC 6, 17 CP

			Clausole del contratto	SI				
Rischio di interferenze	1	SI		Limitatamente al caso di ritardi non imputabili al Concessionario nella rimozione di interferenze, che comportino un ritardo dei tempi di realizzazione dell'Opera: proroghe di durata corrispondente al	SI	6.2, 6. SC	3, 9	9.9